

# COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

**COPIA** 

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 30/06/2021

# OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione. Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco	X	
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
6.	COBELLI OSCAR	Consigliere	X	
7.	PODAVINI MARCO	Consigliere	X	
8.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere	X	
9.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere	X	
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere		X
12.	RE ANDREA	Consigliere	X	
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere		X

Presenti n.11 - Assenti n.2

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 2 dell'ordine del giorno.

# Deliberazione n. 16 del 30/06/2021

# OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28/10/2020;

**Dato atto** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

**Dato atto**, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

**Considerato** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28/10/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) - ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- 2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- 3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

- 4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
- 5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera *ex lege*.

**Segnalato** che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto sostituito l'art. 20 del regolamento vigente con l'art. 26 del nuovo regolamento, mentre la tariffa giornaliera per i mercati sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L. 160/2019.

**Evidenziato** che, alla luce delle precedenti considerazioni, è opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento per la TARI in sostituzione di quello attualmente in vigore come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Visti:

- ➤ il D.lgs. n.116/2020;
- ➤ l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- ➤ l'articolo 52 del D. Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D. Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- > 1'art. 1 comma 837 L.160/2019

#### Preso atto:

- ➤ del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- ➤ di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### Considerato che:

➤ sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

#### Preso atto:

➤ l'art. 30, comma 4 del D.L. 41/2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

▶ l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 prevede che: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.";

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

**Preso atto** infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Con voti unanimi favorevoli.

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il nuovo Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021, previa pubblicazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

# APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

# PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott.ssa Cristina Cipriani

# PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sul	la pro	oposta	di	deli	berazi	ione	in	oggetto	:
-----	--------	--------	----	------	--------	------	----	---------	---

X In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott.ssa Cristina Cipriani

# IL PRESIDENTE F.to GABANA SIMONETTA

# IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 08 luglio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

CFR	TIFIC	ATO	DI I	FSF	CUTIX	IITA,
CER		$A \cup A$	171	יעוכזעו		

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

#### **COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 08.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. TARANTINO SALVATORE